

**Regolamento sulla concessione di aiuti finanziari destinati
alla promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento
(art. 16 lett. a e b LLing / art. 10 OLing)**

e

**alla promozione della conoscenza della loro prima lingua
da parte degli alloggiati (art. 16 lett. c LLing / art. 11 OLing)**

del 25 gennaio 2011

modificato il 18 aprile 2011

modificato il 20 ottobre 2020

**L'Ufficio federale della cultura (UFC) e
il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori
cantionali della pubblica educazione (CDPE)
convengono con quanto segue:**

1. Basi giuridiche

¹ Visti l'articolo 16 della legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (LLing; RS 441.1) e gli articoli 10 e 11 della relativa ordinanza del 4 giugno 2010 (OLing; RS 441.11), l'Ufficio federale della cultura (UFC) può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per progetti destinati a promuovere le lingue nazionali nell'insegnamento e la conoscenza della loro prima lingua da parte degli allievi.

² Visti gli articoli 26 capoverso 2 e 29 capoverso 2 OLing, il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (SG CDPE) costituisce il servizio di coordinamento per l'esecuzione degli articoli 10 e 11 OLing.

2. Condizioni formali per la presentazione di una domanda

¹ Le domande di aiuti finanziari possono essere presentate tramite un dipartimento cantonale della pubblica educazione o un'altra istituzione. Nel primo caso, la domanda deve essere stata firmata almeno dal capo del dipartimento. Nel secondo caso va allegata una lettera di raccomandazione del relativo dipartimento della pubblica educazione firmata almeno dal capo del dipartimento.

² Le domande devono riguardare almeno uno dei settori di promozione elencati all'articolo 10 rispettivamente 11 OLing.

³ Le domande vanno presentate tramite la Piattaforma per i contributi di sostegno dell'UFC. Devono dimostrare di soddisfare i presupposti degli ambiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione (cfr. n. 3). Non vengono svolti colloqui o ricerche a titolo integrativo.

⁴ Se l'UFC ritiene che le condizioni formali dell'inoltro della richiesta non sono soddisfatte, il richiedente ottiene una breve proroga per l'adeguamento.

⁴ Le domande che, dopo un'eventuale rettifica, non soddisfano definitivamente i requisiti formali, saranno respinte dall'UFC.

⁵ Il progetto deve contare su un ampio sostegno finanziario. La domanda dev'essere corredata del relativo piano finanziario.

3. Valutazione materiale delle domande

¹ Le domande che soddisfano le condizioni formali di cui al numero 2 vengono esaminate sulla base dei seguenti criteri:

- a. target chiaramente definito (livello scolastico, gruppo d'apprendimento, insegnanti, contesto dell'insegnamento);
- b. collegamento a piani di studio cantonali o regionali esistenti e a strumenti e progetti rilevanti dei Cantoni, della Confederazione e del Consiglio d'Europa;
- c. presa in considerazione di risultati attuali della ricerca e dello sviluppo;
- d. approccio innovativo e attualità;
- e. fondatezza della qualità scientifica in termini di personale e metodi;
- f. attuabilità e trasferibilità ad altri contesti;
- g. cooperazione con altri partner nell'ambito corrispondente;
- h. contributo alla formazione di base o alla formazione continua degli insegnanti;
- i. diffusione negli ambienti interessati;
- j. organizzazione e finanziamenti adeguati.

² Solitamente non sono finanziati progetti di traduzione, programmi di scambio, corsi di lingue, spese di impaginazione, grafica, stampa ed editoriali di materiale didattico nonché costi salariali ricorrenti per l'attuazione e la generalizzazione di progetti. Non vengono sostenuti progetti di carattere puramente locale.

³ Per la valutazione il SG CDPE, con il coinvolgimento dell'UFC, ricorre a un gruppo di esperti in cui è rappresentato anche l'UFC con voto consultivo.

⁴ Sulla base della valutazione materiale effettuata dal gruppo di esperti, il SG CDPE presenta le domande all'UFC corredate di una raccomandazione per decisione.

⁵ Se le domande inoltrate superano i mezzi a disposizione, il SG CDPE redige un ordine di priorità con carattere di raccomandazione all'attenzione dell'UFC.

4. Procedura e scadenze

¹ Il bando di concorso per presentare le domande di progetto viene aperto al **31 ottobre**.

² I Cantoni o le altre istituzioni responsabili devono trasmettere al SG CDPE le domande corredate di una raccomandazione scritta del dipartimento cantonale della pubblica educazione entro il **31 gennaio**.

³ Sulla base della valutazione preliminare da parte del gruppo di esperti secondo i criteri di cui al numero 3 capoversi 1 e 2, il SG CDPE inoltra all'UFC le domande corredate di una raccomandazione entro il **31 marzo**.

⁴ L'UFC decide in merito al finanziamento del progetto, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo di esperti. Rende note le sue decisioni alle istituzioni responsabili entro il **30 aprile** e informa il SG CDPE delle decisioni prese.

⁵ L'UFC versa al SG CDPE l'importo complessivo approvato entro il **31 maggio**.

⁶ A **giugno** il SG CDPE versa alle istituzioni responsabili l'80 per cento dell'importo approvato. Il restante 20 per cento viene versato dopo l'inoltro del rapporto finale all'UFC e al SG CDPE.

⁷ I progetti conclusi sono adeguatamente illustrati e resi accessibili al pubblico su una piattaforma.

5. Rapporto finale

¹ Entro tre mesi dalla conclusione del progetto, l'istituzione responsabile del progetto sostenuto presenta spontaneamente all'UFC e al SG CDPE un rapporto finale corredato del conto di chiusura. Il beneficiario dell'aiuto finanziario informa tempestivamente l'UFC se non può rispettare tale scadenza. L'inoltro tardivo del rapporto finale deve essere motivato. La mancata presentazione può comportare l'obbligo di restituire gli aiuti finanziari.

² Il rapporto finale deve contenere il conto di chiusura e, in forma sintetica, le seguenti informazioni esposte con la massima precisione:

- a. riassunto del progetto e dei principali risultati;
- b. valutazione in merito al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- c. attestazione di eventuali differenze rispetto alla descrizione del progetto;
- d. insegnamenti appresi;
- e. eventuale risonanza mediatica;
- f. conto di chiusura: l'istituzione responsabile deve fornire informazioni dettagliate sulle singole voci di preventivo del conto di chiusura (i giustificativi vanno inviati solo su richiesta).

6. Disposizioni finali

¹ Il presente regolamento entra in vigore con la firma e resta valido a tempo indeterminato.

² Per eventuali modifiche del regolamento è richiesta la forma scritta. Ogni parte può richiedere modifiche.


Berna, 28.10.2020

Ufficio federale della cultura



La direttrice
Isabelle Chassot

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione



La segretaria generale
Susanne Hardmeier